

Fabrizio Mastromartino

## La libertà di espressione nell'Illuminismo giuridico Il diritto, le garanzie\*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Per la libertà di espressione – 2.1. Il diritto – 2.2. Le garanzie

ABSTRACT: The paper presents a synthetic survey of the most relevant Enlightenment contributions on the topic of freedom of expression. I focus on the main arguments elaborated by a selection of authors – Condorcet, Filangieri, Fichte – in some of their works, where freedom of expression is presented as a natural right which, as such, ought to be recognized and legally protected by political authorities: a right that, as it is known, has two dimensions, being a negative liberty, from preventions and restrictions, and, at the same time, a faculty potentially threatening another's rights and interests. Its primary form of protection is the abolition of State censorship of the press and the jurisdictional organization of a repressive control over its abuses.

KEYWORDS: Freedom of expression - Condorcet - natural right

### 1. Introduzione

In uno dei capitoli più noti della celeberrima *Scienza della legislazione* di Gaetano Filangieri si legge che la libertà di espressione – anzi, esattamente, la libertà di stampa – è «uno dei dritti più efficaci per la conservazione degli altri dritti»<sup>1</sup>. A mia conoscenza, è un'affermazione, questa, tanto pregnante quanto isolata nel panorama giuridico dell'Illuminismo. Eppure, la rivendicazione della libertà di espressione e della sua prima forma di garanzia, la libertà di stampa, prima di divenire uno dei capisaldi del pensiero liberale – si pensi, a titolo di esempio, ai fondamentali scritti di Benjamin Constant –, rappresenta certamente uno dei grandi temi della battaglia illuministica contro l'*ancien régime* e il dispotismo.

Le ragioni della mancata manifestazione, negli scritti dei *philosophes*, di quello che, su altri temi – basta fare un solo esempio: la questione penale – appare come un coro di voci sostanzialmente uniforme nei contenuti e assai efficace sotto il profilo argomentativo, sono state magistralmente ricostruite, nella storiografia italiana, da Sandro Landi e da Edoardo Tortarolo<sup>2</sup>. Potendo rinviare agli scritti di questi autorevoli studiosi, potrò dare per acquisiti i loro risultati e sorvolare sulle ragioni storiche da essi individuate. Non senza schematicamente ricordarne, però, le principali: il ruolo tutto sommato secondario che assume lo strumento penale nella repressione delle idee, che piuttosto tende ad organizzarsi attorno a una strategia istituzionale – per così dire di sistema – mirata al

---

\* Il testo riproduce la relazione presentata dall'autore al convegno italo-francese *Diritto, morale e politica nella filosofia dell'Illuminismo*, tenutosi all'Università Roma 3 l'11 luglio 2013.

<sup>1</sup> Cfr. G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, (1780-1791), ristampa dell'edizione integrale pubblicata a Parigi nel 1853, Napoli 2003, capo LIII, p. 385.

<sup>2</sup> V. almeno S. Landi, *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Bologna 2011; E. Tortarolo, *La censura e il concetto di opinione pubblica nella Germania della seconda metà del Settecento*, in Id., *La ragione interpretata*, Roma 2003; Id., *L'invenzione della libertà di stampa. Censura e scrittori nel Settecento*, Roma 2011; Id., (cur.), *La censura nel secolo dei lumi. Una visione internazionale*, Torino 2011.

controllo della produzione intellettuale e del mercato editoriale<sup>3</sup>; l'insieme di concessioni e privilegi che ne deriva per gli scrittori, gli editori e i tipografi inquadrati nell'economia statale del libro, secondo cui con l'*imprimatur* rilasciato dalla censura regia si garantisce la protezione dalle ristampe non autorizzate e dalle contraffazioni nel territorio dello Stato, nonché una garanzia di difesa dalla concorrenza, anche estera<sup>4</sup>; infine, la sostanziale compenetrazione tra l'autorità monarchica, i suoi funzionari e i letterati che un sistema organizzato in questo modo – di cui la *Librairie* francese rappresenta il modello esemplare – finisce per generare<sup>5</sup>.

Tutto questo, su cui non posso soffermarmi, rende difficile l'elaborazione di argomenti intesi a rivendicare una stampa libera dall'approvazione preventiva della censura sovrana<sup>6</sup>. Pochi infatti, e scarsamente articolati, sono gli interventi in difesa della libertà di espressione esplicitamente contrari a un sistema che, per quanto sapientemente edificato dalle istituzioni dello Stato di antico regime, presta però il fianco a una sostanziale inefficacia nei risultati effettivamente raggiunti<sup>7</sup>. Nemmeno i due più illustri *philosophes*, Montesquieu e Voltaire, si schierano apertamente contro il controllo autoritario della stampa. Non c'è nei loro scritti alcuna proposta concreta di riforma della *Librairie*, né intesa alla sua riorganizzazione né tantomeno alla sua abolizione. Sono dunque altri, a mio giudizio, gli autori cui occorre rivolgersi: autori più prossimi agli anni in cui divampano le rivoluzioni sulle due rive dell'Atlantico<sup>8</sup>.

## 2. Per la libertà di espressione

È infatti nelle ultime decadi del '700 che si impone progressivamente una richiesta sempre più insistente di sovvertimento del sistema di controllo autoritario sulla stampa. Si sviluppa una linea argomentativa che reclama un mutamento radicale nei rapporti di forza tra gli scrittori e le istituzioni dello Stato e che corre parallela alla linea ufficiale, cui si sostituisce definitivamente all'indomani della Rivoluzione. È una svolta determinata da almeno due fattori: da un lato, la grande espansione dell'economia del libro, scaturita dall'incremento degli stampatori e soprattutto dei lettori; dall'altro, la notevole impressione suscitata dalle notizie provenienti dall'altra riva dell'Atlantico, le quali fomen-

---

<sup>3</sup> Cfr. E. Tortarolo, *L'invenzione della libertà di stampa*, cit., p. 40. Non mancano tuttavia provvedimenti monarchici di segno esclusivamente repressivo, come quello contenuto in un'ordinanza emessa dalla corona francese il 16 aprile 1757, ricordata da P. Bernard, *Traité théorique et pratique de l'extradition*, Parigi 1883, p. 360: «Tous ceux qui seront convaincus d'avoir composé, fait composer et imprimer des écrits tendant à attaquer la religion, à donner atteinte à notre autorité, et à troubler l'ordre et la tranquillité de nos États, seront punis de mort. Tous ceux qui auront imprimé lesdits ouvrages, les libraires, colporteurs et autres personnes qui les auront répandus dans le public, seront pareillement punis de mort».

<sup>4</sup> Cfr. S. Landi, *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, cit., pp. 76-77 e p. 81.

<sup>5</sup> In relazione a questa compenetrazione di ruoli, in particolare nella Prussia di Federico II, Edoardo Tortarolo ha parlato assai efficacemente di «ambiguità funzionale», secondo la quale censori, stampatori e scrittori collaborano insieme alla promozione dell'economia del libro. Cfr. E. Tortarolo, *La censura e il concetto di opinione pubblica nella Germania della seconda metà del Settecento*, cit., p. 159.

<sup>6</sup> Id., *L'invenzione della libertà di stampa*, cit., pp. 77-82.

<sup>7</sup> Ivi, p. 78.

<sup>8</sup> Su Montesquieu e Voltaire in relazione alla libertà di espressione, rinvio a F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione. Un'antologia filosofica: da Milton a Mill*, e-book Giappichelli, Torino 2012, pp. 56-59 e i testi ivi parzialmente riprodotti (Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, 1748; Voltaire, *L'A.B.C.*, 1768) alle pp. 78-89.

tano la discussione pubblica e la riflessione degli scrittori<sup>9</sup>.

Nell'anno in cui la Virginia annuncia la propria indipendenza dalla madrepatria inglese, dotandosi di una dichiarazione dei diritti in cui solennemente si proclama la libertà della stampa, senza limiti né restrizioni, in Europa iniziano a circolare idee nuove volte a mettere direttamente in discussione il modello fino ad allora dominante<sup>10</sup>. Inizia così a profilarsi un discorso critico più sistematico che finalmente identifica compiutamente la libertà di espressione in un vero e proprio diritto dell'individuo.

## 2.1. Il diritto

Sono idee che si ritrovano nella grande opera di Filangieri, ma che già qualche anno prima trovano espressione in un'operetta di Condorcet: i *Fragments sur la liberté de la presse*, composti nel 1776, ma rimasti manoscritti fino alla pubblicazione dell'opera integrale dell'autore, stampata alla metà del secolo XIX<sup>11</sup>. In questo scritto breve, la critica della censura preventiva è ordinata sistematicamente in un compendio di argomenti volti a delegittimarla, mettendo in luce la sua sostanziale inefficacia, la sua inutilità e infine la sua ingiustizia.

Lo sfondo di questa articolata argomentazione è una più ampia concezione filosofica. Vi è affermato «il diritto che possiede ciascun individuo di esaminare ogni opinione, quale che sia»<sup>12</sup>. La sua salvaguardia, osserva Condorcet, risponde a un «interesse pubblico» che «esige che si possano discutere» temi di pubblico interesse, appunto, come i «principi della legislazione, dell'economia politica o della costituzione», «i diritti dell'uomo o quelli del

---

<sup>9</sup> Ivi, pp. 160-161.

<sup>10</sup> All'art. XII della Dichiarazione di indipendenza della Virginia, (1776), è proclamato: «The freedom of the press is one of the greatest bulwarks of liberty and can never be restrained but by despotic governments». Ancora più esplicita è la Dichiarazione della Pennsylvania, in cui è affermato che «il popolo ha diritto alla libertà di parlare e scrivere e pubblicare ciò che pensa; pertanto la libertà di stampa non deve essere ristretta». Entrambe riecheggiano nel primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che vieta al Congresso federale di legiferare restrittivamente sulla materia. Su questo vincolo costituzionale, si ricordi l'opinione scettica espressa da Alexander Hamilton, secondo cui l'unica reale salvaguardia della libertà di stampa, così come di tutte le altre libertà fondamentali, risiede nell'opinione pubblica, nello spirito del popolo e nel senso di responsabilità del governo: «What signifies a declaration, that 'the liberty of the press shall be inviolably preserved'? What is the liberty of the press? Who can give it any definition which would not leave the utmost latitude for evasion? I hold it to be impracticable; and from this I infer, that its security, whatever fine declarations may be inserted in any constitution respecting it, must altogether depend on public opinion, and on the general spirit of the people and of the government». In A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, *The federalist or the new Constitution*, (1788), Dutton, New York, 1961, n. 84. Notissimo è poi il sincero elogio che Alexis de Tocqueville dedicherà oltre mezzo secolo più tardi al potere esercitato dalla stampa in America: «La stampa esercita [...] un immenso potere in America. Essa fa circolare la vita politica in tutte le zone di questo vasto territorio. Con il suo occhio sempre aperto mette incessantemente a nudo i segreti moventi della politica e costringe gli uomini politici a comparire, di volta in volta, davanti al tribunale dell'opinione. Essa riunisce gli interessi attorno a certe dottrine e formula il simbolo dei partiti; attraverso di essa i partiti si parlano senza vedersi, si intendono senza venire a contatto. Quando un grande numero di organi della stampa giunge a procedere nella medesima direzione, la loro influenza diviene alla lunga quasi irresistibile e l'opinione pubblica, colpita sempre dallo stesso lato, finisce per cedere sotto i loro colpi»; in A. de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, (1835-1840), trad. it., *La democrazia in America*, Torino 2007, Libro I, p. 223.

<sup>11</sup> J.A.N. Condorcet, marchese di Caritat, *Fragments sur la liberté de la presse*, (1776), in *Oeuvres de Condorcet*, Parigi 1847-1849.

<sup>12</sup> Ivi, trad. it. (parziale) in F. Mastro Martino, *Per la libertà di espressione*, cit., p. 140.

governo, gli inconvenienti delle leggi vigenti, gli effetti della legislazione, delle imposte o del commercio»: «i cittadini – scrive – hanno il diritto di occuparsi di queste questioni»; «impedire a un uomo di dire pubblicamente ciò che pensa di un'opinione» equivale a negare al pubblico la possibilità di discuterne<sup>13</sup>.

È esattamente questa riformulazione, realizzata da Condorcet, a informare la concezione liberale della manifestazione del pensiero, nella quale una libertà individuale – la libertà di espressione – assume rilievo pubblico, poiché è la società stessa che esige che lo Stato si astenga dall'occultare ai cittadini per mezzo della censura «le ragioni a favore o contro le loro opinioni», in modo da garantire pienamente la loro libertà di pensiero e da rendere possibile l'esistenza di una discussione pubblica improntata alla libertà<sup>14</sup>.

Alle spalle di questo modo nuovo di intendere la libertà di espressione – una sua premessa, per così dire – vi è la critica della penalizzazione della manifestazione dell'opinione. Il *philosophe* si sbarazza dell'idea illiberale secondo la quale «un libro [...] può divenire un delitto» e l'autore, che ne ha voluto la pubblicazione, merita di essere punito dalla legge<sup>15</sup>.

L'accoglimento di un'opinione, osserva Condorcet, quando è sincero e non è il risultato di un'attitudine dissimulativa indotta dalla minaccia altrui è sempre volontario. Per comprendere il ragionamento, è sufficiente riflettere sul significato della parola 'torto', di cui Condorcet propone una ridefinizione. Se, «per 'torto', si intende un'offesa subita contro la propria volontà», la mera pubblicazione di un libro, che evidentemente, in se stessa, non implica affatto l'imposizione delle idee che vi sono esposte, «non costituisce delitto», anche quando vi siano contenute opinioni «contro la religione, contro la morale, o contro i costumi»<sup>16</sup>.

Nell'accezione qui considerata, l'esercizio della libertà di espressione, come è oggi riconosciuto peraltro dalla più autorevole dottrina costituzionalistica, «coinvolge esclusivamente l'altrui sfera psichica»<sup>17</sup>. Sicché il lettore "corrotto" dall'opera, il lettore cioè che, a seguito della lettura, ha messo in discussione le proprie opinioni, vi ha volontariamente consentito. Ne deriva, aggiunge Condorcet, che quand'anche il lettore, "istigato" dalle idee contenute nell'opera, rechi danno ad altri, delle sue azioni non è affatto responsabile l'autore dell'opera, bensì l'autore dell'azione lesiva di interessi o diritti altrui<sup>18</sup>.

Si esclude così qualsiasi responsabilità di carattere penale in capo agli scrittori, in forza dell'inoffensività della manifestazione dell'opinione. All'indomani della Rivoluzione, sarà Fichte a insistere sul punto: il turbamento che uno scritto può generare in un lettore, affermerà il filosofo tedesco, non può essere addebitato all'autore dell'opera; accade infatti che i lettori accolgano volontariamente le idee che vi sono espresse, in modo che, scrive, «se essi vengono turbati, sono loro stessi che introducono il turbamento nel proprio spirito»<sup>19</sup>.

---

<sup>13</sup> Ivi, pp. 139-140.

<sup>14</sup> Ivi, p. 139.

<sup>15</sup> Ivi, p. 138.

<sup>16</sup> Ivi, pp. 138-139.

<sup>17</sup> Cfr. A. Pace, M. Manetti, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. Branca – A. Pizzorusso (curr.), *Commentario della Costituzione*, Bologna 2006, p. 99.

<sup>18</sup> J.A.N. Condorcet, *Fragments sur la liberté de la presse*, trad. it. in F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione*, cit., p. 139.

<sup>19</sup> J.G. Fichte, *Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten*, (1793), trad.

Dopo Condorcet l'identificazione della libertà di espressione in un diritto dell'uomo trova una delle più limpide espressioni nell'opera di Filangieri, che, in quegli anni, è forse il critico più incisivo della penalizzazione delle manifestazioni esterne dell'opinione. Tra i doveri che il cittadino contrae verso il suo sovrano, afferma il giurista napoletano, vi è quello di rispettarlo e di non insultarlo manifestamente. D'altra parte, scrive: «io non chiamo insulto lo scritto libero di un filosofo, che rileva i mali della sua patria, per accelerarne le correzioni. Io non chiamo insulto una parola, un'imprecazione, una maledizione profferita nello sdegno. Io non chiamo neppure con questo nome un discorso libero privatamente tenuto sulla condotta del capo della nazione». E conclude: «Se noi vogliam fare delle parole un delitto, la società si troverà piena di delatori e di rei»<sup>20</sup>.

Ma Filangieri non si limita, ovviamente, ad invocare il rispetto di un ragionevole principio di economia penale. Piuttosto, esige che le leggi, quando attengono al potere punitivo, debbano indirizzarsi ad azioni realmente offensive, disinteressandosi di quelle che, oltre a non nuocere a nessuno, possono anzi apportare benefici all'intera società: è proprio questo, a giudizio di Filangieri, il caso della manifestazione del pensiero. In ogni nazione, scrive in un celebre passo, esiste un «tribunale [...] della pubblica opinione», che non può essere né «contrastato» né «dominato» dalle leggi, siano esse buone o cattive<sup>21</sup>. La libertà di stampa è il «mezzo» con cui questo tribunale può essere istruito «dell'inosservanza di una legge utile», «de' disegni di un ministero iniquo, o dell'abuso dell'autorità di un magistrato». Per questa ragione – argomenta – «il legislatore non deve dunque trascurarla; il legislatore deve stabilirla; il legislatore deve proteggerla. L'interesse pubblico – conclude – lo richiede: la durata della sua legislazione e la perennità della sorte del popolo lo esigono»<sup>22</sup>.

La formazione di una pubblica opinione informata dell'attività delle istituzioni dello Stato risponde insomma a un interesse pubblico, dei governanti e dei governati, dei funzionari dello Stato come dei cittadini. Ne deriva finalmente l'identificazione della libertà di manifestazione del pensiero con un diritto naturale, fondato su questo interesse pubblico<sup>23</sup>: un diritto «comune a ogni individuo di ogni società», che è inalienabile e indisponibile «perché – scrive ancora Filangieri – dipende da un dovere, che obbliga ciascheduno in ciascheduna società [...]. Questo dovere è quello di contribuire, per quanto ciascheduno può, al bene della società alla quale appartiene, ed il dritto, che ne dipende, è quello di manifestare alla società istessa le proprie idee, che crede conducenti o a diminuire i di lei mali, o a moltiplicare i di lei beni». Si esprime così la proclamazione di un diritto universale e assoluto, tanto fondamentale in quanto è «uno de' dritti più efficaci alla conservazione degli altri dritti», un diritto, cioè, il cui libero esercizio salvaguarda tutte le altre libertà dell'uomo.

Il sentiero che conduce al terremoto politico e sociale rappresentato dalla Rivoluzione è finalmente segnato. La reazione autoritaria agli eventi che scuotono la Francia è

---

it., *Rivendicazione della libertà di pensiero dai principi dell'Europa che l'hanno finora calpestate*, in Id., *Sulla rivoluzione francese. Sulla libertà di pensiero*, Bari 1966, parzialmente riprodotto in F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione*, cit., p. 112.

<sup>20</sup> Cfr. G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., Libro III, capo XLVI, p. 242.

<sup>21</sup> Ivi, capo LIII, p. 385, ora in F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione*, cit., p. 183. L'*opinion publique* era già stata rappresentata con l'immagine del tribunale da G.T. Raynal, *Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes*, Ginevra 1775, vol. III, p. 485.

<sup>22</sup> G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., p. 385.

<sup>23</sup> *Ibid.*

immediata. È esemplare, per quanto concerne il nostro discorso, la promulgazione di due editti liberticidi, emanati dalle autorità prussiane con il consenso di Federico Guglielmo II: il primo in materia di cose religiose, in cui si condannano le libere interpretazioni del testo biblico e si deplora la filosofia dei lumi; il secondo in tema di censura, che inasprisce il controllo autoritario sulla stampa. Nel 1791, il ministro Wöllner designa un censore unico, cui affida la vigilanza di ogni testo manoscritto destinato alla stampa: indipendentemente dalla materia trattata nel testo, in applicazione dell'editto è da questo solo funzionario dello Stato che è fatta dipendere la sorte della produzione culturale in Prussia<sup>24</sup>.

Ma, dopo la scossa provocata dalla Rivoluzione, l'atteggiamento della nuova generazione di scrittori illuministi, come Fichte, è cambiato irreversibilmente. Scrive il filosofo tedesco: «Quando si impedisce il progresso dello spirito umano», che una «lunga strada» ha compiuto nel secolo dei lumi, diviene necessaria la legittima vendetta dell'umanità contro i suoi oppressori: a un'inerte passività, motivata dalla fiducia che può riporsi in un sovrano che ci guida, deve sostituirsi la rivoluzione<sup>25</sup>.

La *Rivendicazione della libertà di pensiero* scagliata dal giovane Fichte contro i *principi dell'Europa che l'hanno finora calpestata*, scritta nel 1792, è una severa ammonizione rivolta a tutti i principi d'Europa, in particolare a quelli dell'area germanica, primo tra tutti il sovrano di Prussia, Federico Guglielmo II. È uno scritto bellicoso che, celebrando il trionfo della Rivoluzione borghese, assume subito toni minacciosi: «Non sembra che si sia ancora compresa la lezione – tuona Fichte – di un tremendo spettacolo di questa sorta, che ci hanno offerto i giorni nostri. Io temo non sia più tempo, o sia l'ultimo tempo consentito, perché si aprano le dighe, se non si vuole che esso le travolga violentemente e porti una terribile devastazione nei campi intorno»<sup>26</sup>.

Il discorso è insomma una dichiarazione di guerra all'ordine politico del dispotismo, una condanna inappellabile dell'asservimento ossequioso della pubblica opinione all'autorità, un'istigazione alla ribellione contro «quel detto – scrive Fichte – che la missione del principe sia di vegliare la nostra felicità». «Noi non sappiamo – ironizza il filosofo tedesco – [...] che cosa serva ad accrescere la nostra felicità; se invece lo sa il principe ed è là apposta per guidarci verso di essa, noi dobbiamo seguire la nostra guida ad occhi chiusi; egli fa di noi ciò ch'egli vuole e, quando noi lo interroghiamo, ci assicura, sulla sua parola, che ciò è necessario per la nostra felicità». «No, o principe, – conclude – tu non sei il nostro Dio. Da lui noi attendiamo la felicità; da te, la difesa dei nostri diritti»<sup>27</sup>.

Uno di questi diritti che il principe è tenuto a proteggere è proprio la libera manifestazione del pensiero, nelle parole di Fichte «intimo elemento costitutivo della [...] personalità» dell'uomo. Forse, anzi, è il più fondamentale. Scrive ancora Fichte: «Una delle sorgenti più ricche per la nostra istruzione e cultura è la comunicazione degli animi con gli animi. Al diritto di attingere a questa sorgente noi non potremmo rinunciare senza rinunciare alla nostra spiritualità, alla nostra libertà e personalità»<sup>28</sup>.

Ribaltando l'argomentazione svolta da Filangieri, il quale deduce il diritto alla libera manifestazione delle idee dal dovere di ciascuno di contribuire al bene della società, Fichte

<sup>24</sup> Cfr. V.E. Alfieri, *Prefazione a J.G. Fichte, Sulla rivoluzione francese. Sulla libertà di pensiero*, cit., pp. VI-IX.

<sup>25</sup> J.G. Fichte, *Rivendicazione della libertà di pensiero*, in Id., *Sulla rivoluzione francese*, parzialmente riprodotto in F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione*, cit., pp. 108-109.

<sup>26</sup> Ivi, p. 109.

<sup>27</sup> Ivi, pp. 109-110.

<sup>28</sup> Ivi, p. 112.

fonda la libertà di espressione sul diritto, passivo, di ciascuno di entrare in contatto con il pensiero degli altri: «Posta l'inalienabilità del nostro diritto di *ricevere* – argomenta – anche l'altrui diritto di *dare* diviene inalienabile»<sup>29</sup>: ciascuno ha insomma il diritto di farsi un'opinione mediante le opinioni altrui; è dunque fondamentale che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie idee.

## 2.2. Le garanzie

Ora è a tutti chiaro che la prima forma di garanzia della libertà di espressione consiste nel divieto di impedimenti o limitazioni del suo esercizio, storicamente realizzatisi, come sappiamo, nelle diverse forme di censura, tra cui quella vigente nel secolo dei lumi: la censura preventiva, fondata sul sistema della previa autorizzazione della stampa, controllata più o meno direttamente dal potere centrale<sup>30</sup>. Lo spiega bene Condorcet, osservando che la censura è incompatibile con le legittime pretese degli individui e della società in generale. Intanto, scrive, perché «la proibizione che mi obbliga a leggere solo i libri che un censore reale si degna di permettermi di leggere è contraria ai miei diritti, di uomo e di cittadino»; poi perché è contraria alla «pubblica utilità»: chiede infatti retoricamente Condorcet: «cosa c'è di più contrario ai lumi, della censura dei libri?»<sup>31</sup>.

È dunque chiarissimo l'obiettivo di Condorcet, che non è quello di proporre soluzioni per un riordino del sistema della censura, bensì quello di mostrare le ragioni che dovrebbero spingere alla sua abolizione. Nei *Frammenti*, si trova infatti l'elencazione di un considerevole numero di osservazioni critiche, intese a dimostrare la sua inefficacia, la sua sostanziale inutilità, infine la sua ingiustizia.

Intanto, denuncia Condorcet, la censura non svolge alcuna funzione deterrente: le opere vengono comunque stampate all'estero senza il nome dell'autore, oppure stampate in Francia in opuscoli che è impossibile bloccare, qualsiasi precauzione si prenda; d'altronde, nonostante le restrizioni imposte dalla censura, l'accesso agli scritti che non hanno ottenuto la licenza regia è a tutti garantito, come testimonia la «enorme quantità di esemplari dei libri più proibiti in Francia» che circola «nella capitale e nelle province» del regno<sup>32</sup>.

In più, attraverso la censura si ottiene l'effetto opposto allo scopo per il quale è stabilita: «La persecuzione – accusa – aumenta la celebrità di un autore e la sua autorità; parimenti aumenta la notorietà di un'opera, la fa conoscere a chi mai altrimenti ne avrebbe sentito parlare, la fa leggere a chi altrimenti non l'avrebbe neppure aperta»; «vietare un libro significa – insomma – destare il desiderio di leggerlo e di acquistarlo»<sup>33</sup>. A questo gli uomini sono portati per natura, per la curiosità che suscita un libro giudicato troppo audace perché ne sia autorizzata la pubblicazione, nonché per un'instirpabile inclinazione a sfidare «coloro che detengono l'autorità, facendo in segreto ciò che essi proibiscono»<sup>34</sup>. Se, attraverso la censura, si vuole ottenere l'obbedienza all'autorità e la

---

<sup>29</sup> Ivi, p. 111.

<sup>30</sup> Cfr. L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari 2007, vol. II, pp. 337-338.

<sup>31</sup> Cfr. J.A.N. Condorcet, *Fragments sur la liberté de la presse*, trad. it. (parziale) in F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione*, cit., p. 144.

<sup>32</sup> Ivi, pp. 142 e 145.

<sup>33</sup> Ivi, p. 141.

<sup>34</sup> *Ibid.*

lealtà verso le opinioni da essa approvate, si deve riconoscere che l'effetto raggiunto è assai distante dai propositi dichiarati: «la persecuzione – afferma Condorcet – è un mezzo per incitare coloro che vi si espongono; invece di ispirare l'odio verso gli errori, ispirano il disprezzo delle leggi»<sup>35</sup>.

In secondo luogo, la censura si rivela svantaggiosa per lo stesso potere che la impone: fintantoché verrà mantenuto il controllo autoritario sulla stampa, spiega il *philosophe*, «il governo stesso non diverrà illuminato; poiché non può essere illuminato che dai libri». Con la censura, il governo poi condanna se stesso all'ignoranza verso l'opinione pubblica, che, in tal modo, non potrà che risultargli sconosciuta e insondabile<sup>36</sup>.

Vi è infine un ultimo motivo per abolire la censura preventiva, che poi è quello più importante sotto il profilo argomentativo. È un *topos* classico di tutta la letteratura in difesa della libertà di espressione, da Milton a Stuart Mill, da d'Holbach a Constant, da Filangieri a Fichte: quello secondo cui la censura è contraria all'impresa della conoscenza, che come tale è un'impresa collettiva. Se si intendono preservare le verità utili alla società, la restrizione della stampa, afferma Condorcet, comporterà risultati inaspettati. Ridefinendo la dialettica verità/errore, piegata ai fini della retorica del libero pensiero propria del discorso dei lumi, Condorcet punta il dito contro l'inevitabile arbitrio che produce la legislazione che regola il controllo preventivo sulla stampa: «avendo necessariamente per oggetto tanto le verità contrarie ai pregiudizi acquisiti, quanto gli errori contrari alle verità accettate nella società», la legge, accusa il *philosophe*, risulta «tutta a favore degli errori», perché gli errori attecchiscono più facilmente, «quando si diffondono nel segreto, poiché sono meno discussi». Solo la verità – che è qui evidentemente quella ricercata dalla filosofia dei lumi, non quella che risiede nei “pregiudizi” approvati dall'autorità –, conclude Condorcet, «ne guadagna ad apparire in pieno giorno con tutte le sue prove»<sup>37</sup>.

Questo arsenale argomentativo, qui rapidamente illustrato, non riguarda naturalmente che un aspetto della libertà di espressione: esattamente quello che attiene alla sua configurazione come libertà 'da', appunto da impedimenti o limitazioni come la censura. Non si può certo ignorare, infatti, che questa libertà consiste anche in una libertà 'di', ossia non solo in una aspettativa di non lesione, ma anche in una facoltà. È dunque una libertà attiva, il cui esercizio incontra un limite nei diritti altrui, non potendo consistere, per esempio, in diffamazioni della dignità o della reputazione degli altri<sup>38</sup>.

Questo tema, cioè il limite entro cui è lecito esercitare la propria libertà di espressione, oltre il quale la legittima manifestazione dell'opinione si trasforma in un abuso incompatibile con l'altrui libertà, appare evidentemente marginale in un'epoca in cui la censura preventiva operava a pieno regime. Tuttavia non è estraneo alla riflessione illuministica, come testimonia ancora una volta l'opera di Filangieri, su cui tornerò tra poco.

D'altronde è un tema che si sarebbe imposto alla discussione pubblica soprattutto all'indomani della Rivoluzione, ma che era già perfettamente presente nella travagliata fase costituente. Com'è noto, nella Dichiarazione dell'89 è sì proclamata la libertà di espressione, sicché alla Repubblica, ai suoi rappresentanti legislatori, è fatto divieto di

---

<sup>35</sup> Ivi, p. 143.

<sup>36</sup> Ivi, pp. 145-146.

<sup>37</sup> Ivi, p. 143.

<sup>38</sup> Cfr. L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., vol II, p. 337.



restringerla. Tuttavia, nei casi in cui il suo esercizio procuri un danno ai diritti e agli interessi altrui o della società in generale, la legge può provvedere a stabilirne dei limiti<sup>39</sup>.

Ne deriva così un paradosso, che è la cifra della distanza che separa lo spirito della Rivoluzione dalla filosofia dei lumi, gli ideali di un secolo illuminato dalla loro concretazione storica: alla proclamazione della libertà di manifestare le proprie opinioni, di «parlare, scrivere, stampare liberamente» – come recita l'articolo 11 –, si contrappongono le esigenze – evidentemente superiori – della legge, che viene costituzionalmente legittimata a reprimerne l'esercizio abusivo, quando «turbi l'ordine pubblico» – come precisa l'articolo 10 – e «nei casi determinati dalla legge» stessa (ancora l'articolo 11): legge, dunque, che è espressione di un potere che – parafrasando Montesquieu – non pone freni al suo stesso potere, potendo essa in ogni momento svuotare la regola che attribuisce una libertà, predeterminando arbitrariamente le sue eccezioni.

È però un paradosso connaturato alla stessa libertà di espressione, che deriva dalla duplicità della sua struttura formale, in quanto libertà 'da' e al contempo libertà 'di', come libertà passiva e insieme attiva: un paradosso che, a ben vedere, si scioglie nel momento in cui si chiarisce meglio il rapporto che la libertà di espressione intrattiene con la censura. Oltre vent'anni prima della Dichiarazione dell'89 e oltre mezzo secolo dopo il riconoscimento della libertà di stampa in Inghilterra, è William Blackstone a delucidare il problema in quell'opera monumentale della cultura giuridica rappresentata dai quattro volumi dei suoi *Commentaries on the laws of England*, apparsi tra il 1765 e il 1769: opera di un giurista conservatore, pur autorevolissimo, che sarà fatta bersaglio di una critica puntuale e feroce da parte di Jeremy Bentham<sup>40</sup>.

La lettura dell'opera di Blackstone, pur non iscrivendosi nella filosofia dei lumi, è però utile per comprendere che «la libertà di stampa [...] consiste nell'assenza di controlli preventivi sugli scritti, non nella libertà dalla censura per motivi penali una volta che essi siano stati pubblicati»<sup>41</sup>. Scrive Blackstone, in un passo che merita di essere citato per intero<sup>42</sup>:

sottoporre la stampa al potere restrittivo di un censore significa sottomettere la libertà di opinione ai pregiudizi di un sol uomo, facendone il giudice arbitrario e infallibile d'ogni questione controversa, in ambito culturale, religioso e politico. Ma punire (come fa oggi la

<sup>39</sup> Cfr. artt. 10 e 11 della *Declaration*: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi»; «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi».

<sup>40</sup> W. Blackstone, *Commentaries on the laws of England*, (1765-1769), Londra 1849. Blackstone fu bersaglio della critica del giovane Bentham, che, dopo aver seguito a Oxford, tra il 1763 e il 1765, le lezioni basate su materiali che sarebbero stati raccolti nei *Commentaries*, preparò un commento al trattato di Blackstone, che pubblicò nella sua versione definitiva solo nel 1823. In una prima versione, scritta nel 1776, che raccoglie il commento di Bentham della sola parte introduttiva del trattato, il giudizio è lapidario: «Se ci fosse stato un senso, mi sarei attenuto solo al senso, trovando solo parole; alle parole mi sarei attenuto e a niente più. Se la dottrina fosse stata falsa, il compito di esporla sarebbe stato comparativamente molto facile; ma era, disgraziatamente, senza senso. Di qui sono derivate tutte quelle pene, che mi sono dato su essa: con quale profitto, lascio al lettore di giudicare». In J. Bentham, *Un frammento sul governo*, Milano 1990, p. 18.

<sup>41</sup> W. Blackstone, *Commentaries*, cit., vol. IV, cap. XI, trad. it. (parziale) in F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione*, cit., pp. 135-136.

<sup>42</sup> Ivi, p. 136.

legge) gli scritti pericolosi od oltraggiosi, che, una volta pubblicati, siano giudicati perniciosi mediante un processo equo e imparziale, è necessario per la difesa della pace e del buon ordine, politico e religioso, uniche solide fondamenta della libertà civile.

È grosso modo quanto afferma Filangieri in tutt'altro contesto politico e sociale, là dove propone di abolire il regime della censura preventiva a garanzia della libertà di espressione, rimettendo poi alla giurisdizione il giudizio circa l'eventuale contrassegno abusivo del suo libero esercizio<sup>43</sup>.

Il male che deriverebbe dalla soppressione della libertà di stampa, scrive Filangieri, è assai maggiore del male causato dall'abuso generato dal suo libero esercizio, il quale, per questa ragione, non deve essere in alcun modo ristretto o limitato. Dietro a questa concezione vi è una convinta professione garantista, che risolve il problema della prevenzione e della punizione dell'eventuale abuso di una libertà nella libertà medesima. Scrive il giurista napoletano in un altro bel passo, peraltro relegato nel testo in una nota a piè di pagina<sup>44</sup>:

La libertà di stampa ben lungi d'essere una cosa fatale per la riputazione del cittadino, ne è anzi il più sicuro baluardo. Quando non vi è alcun mezzo di comunicazione tra l'individuo ed il pubblico, ognuno è esposto senza difesa ai colpi segreti della malignità e dell'invidia. L'uomo vede diminuita o distrutta la sua riputazione, senza sapere né i suoi inimici né le loro trame. Colla libertà della stampa questo male è meno frequente, ed è più riparabile. Il timore di veder manifestata al pubblico la sua iniquità frenerà il detrattore, e la facilità di pubblicare i fatti che manifestano l'innocenza, renderà impotente la detrazione e la calunnia.

---

<sup>43</sup> Cfr. G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., parzialmente riprodotto in F. Mastromartino, *Per la libertà di espressione*, cit., pp. 184-185: «Perché, invece di distruggere un dritto così prezioso, non sottoporre colui che ne abusa a quell'istessa legge, alla quale vien sottoposto colui che abusa di qualunque altro dritto, cioè alla pena di quel delitto, che con quell'abuso ha commesso? Perché non stabilire, che qualunque scritto, che si pubblica colle stampe, debba contenere o il nome dell'autore, o almeno quello dell'editore, e quando il primo si nasconde richiedere che il secondo risponda del primo, e sia costretto non solo a manifestarlo, ma a provarlo in qualunque caso verrà dal giudice interrogato, e lasciare in questo modo a chiunque il dritto di chiamarlo in giudizio e d'accusarlo come reo del delitto, del quale ne suoi scritti si è reso colpevole?».

<sup>44</sup> Ivi, p. 185, in nota.